

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9097 Anno 2019

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 02/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12719/2014 R.G. proposto da
BLASINGER ELISABETTA, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Milani,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere R. Sanzio, n.
5;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO DELLA ENZO OF ROMA S.R.L. e ENZO OF ROMA S.R.L.;

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6071/13 depositata il
13 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre
2018 dal Consigliere Guido Mercolino.

Ritenuto che con sentenza del 9 gennaio 2006 la Corte d'appello di Ro-

ORD.
1552
2018

ma rigettò il gravame interposto da Elisabetta Blasinger avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 28 giugno 2001, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza d'insinuazione tardiva al passivo proposta dall'appellante nei confronti del fallimento della Enzo of Roma S.r.l., ed avente ad oggetto l'ammissione al passivo di un credito di Lire 8.716.000, a titolo di trattamento di fine rapporto;

che il ricorso per cassazione proposto dalla Blasinger fu accolto da questa Corte con sentenza del 26 maggio 2010, n. 12855/10, con cui fu enunciato il seguente principio di diritto:

«L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui, in via di principio, l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio, rispondendo tale soluzione al principio di autonomia dell'azione rispetto al processo, applicabile anche alla fase, speciale e sommaria ma di natura giurisdizionale, destinata a concludersi con decreto»;

che il giudizio fu quindi riassunto dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 13 novembre 2013 ha dichiarato improcedibile la domanda;

che avverso la predetta sentenza la Blasinger ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;

che gl'intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che con ordinanza del 23 marzo 2017 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della Enzo of Roma, essendo risultato che la stessa era tornata *in bonis* nel corso del giudizio di rinvio, ed essendo stata pertanto ritenuta invalida la notifica effettuata dalla ricorrente nei confronti del curatore del fallimento, rimasto contumace a seguito dell'interruzione e della riassunzione del predetto giudizio, nel domici-

lio eletto presso il procuratore precedentemente costituito, il quale aveva rifiutato di ricevere copia dell'atto, confermando che nelle more del giudizio di rinvio era stata disposta la chiusura nel fallimento;

che l'ordinanza è stata ritualmente comunicata al difensore della ricorrente, il quale non ha fornito la prova dell'avvenuta rinotificazione del ricorso nel termine di novanta giorni all'uopo fissato, avendo omesso di provvedere, nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnatogli, al deposito in Cancelleria dell'atto rinotificato alla società *in bonis*;

che trova pertanto applicazione l'art. 371-*bis* cod. proc. civ., riferibile non solo all'ipotesi in cui sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., ma anche, in via estensiva, all'ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione nei confronti di una parte intimata fin dall'origine, ma attraverso una notifica affetta da invalidità (cfr. Cass., Sez. lav., 21/11/2013, n. 26141; Cass., Sez. V, 25/07/2012, n. 13094);

che peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito da questa Corte la pronuncia deve essere d'inammissibilità e non già d'improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2017, n. 1930);

che la mancata costituzione degli intimati esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della ^{non}sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Il Presidente della Sezione, il 25/07/2012